
LEGGE DI BILANCIO 2017 E DECRETO FISCALE COLLEGATO

ANALISI GENERALE E PROVVEDIMENTI FISCALI

Giovedì 20 aprile 2017

Studio EPICA

TREVISO - MESTRE - MONTEBELLUNA - VICENZA

sito web: www.studioepica.it

blog informativo: www.epicanews.it

EPICA

● Esperienze Professionali Integrate
● Commercialisti e Avvocati

INDICE

- 1) LA “ROTTAMAZIONE” DELLE CARTELLE ESATTORIALI**
- 2) RIAPERTURA DEI TERMINI DELLA PROCEDURA DI COLLABORAZIONE VOLONTARIA**
- 3) L’ABOLIZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE E I NUOVI ISA**
- 4) SPESOMETRO TRIMESTRALE**
- 5) SUPER E IPER AMMORTAMENTI: LE NOVITÀ 2017**
- 6) CREDITO D’IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO: NOVITÀ 2017**
- 7) RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA**
- 8) RIVALUTAZIONE QUOTE E TERRENI**
- 9) ESTROMISSIONE AGEVOLATA IMMOBILE STRUMENTALE**
- 10) ASSEGNAZIONI, CESSIONI E TRASFORMAZIONI AGEVOLATE**
- 11) LE AGEVOLAZIONI PER GLI IMMOBILI**
- 12) NOVITA’ SUGLI AFFITTI CONCORDATI**
- 13) IRI: IMPOSTA SUL REDDITO D’IMPRESA**
- 14) IMPRESE MINORI IN CONTABILITA’ SEMPLIFICATA: IL NUOVO REGIME DI CASSA**
- 15) REGIME FORFETARIO: NOVITÀ 2017**
- 16) GRUPPO IVA**
- 17) NOVITÀ IN MATERIA DI DEDUCIBILITÀ DEI CANONI DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE**
- 18) DETASSAZIONE PREMI DI RISULTATO AI DIPENDENTI**



IL DECRETO LEGGE FISCALE

EPICA

● Esperienze Professionali Integrate
● Commercialisti e Avvocati

I) - LA “ROTTAMAZIONE” DELLE CARTELLE ESATTORIALI



Che cos'è

Per le cartelle esattoriali affidate agli agenti della riscossione **fino al 2016**, i debitori possono estinguere il debito **senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora**, provvedendo al pagamento integrale delle somme dovute a titolo di capitale e interessi nonché l'aggio e le spese di notifica.

Quando si paga

Il **70 per cento** delle somme complessivamente dovute **deve essere versato nell'anno 2017** (in massimo 3 rate con scadenza a luglio, settembre e novembre) e il **restante 30 per cento nell'anno 2018** (massimo 2 rate con scadenza ad aprile e settembre).

Come si accede alla definizione

Ai fini della definizione il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua **volontà** di avvalersene compilando ed inviando, entro il 21 aprile 2017, **l'apposito modulo (DAI)** messo a disposizione da Equitalia sul proprio sito internet **www.gruppoequitalia.it**.

Esito della richiesta

Entro il **15 giugno 2017**, l'agente della riscossione comunica ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

2) - RIAPERTURA DEI TERMINI DELLA PROCEDURA DI COLLABORAZIONE VOLONTARIA

Che cos'è

La normativa consente alle persone fisiche residenti in Italia che detengono irregolarmente all'estero attività di natura finanziaria (es. conti correnti, titoli, polizze assicurative, ecc.) o di natura patrimoniale (es. immobili, barche, gioielli, ecc.) **di “sanare” in via agevolata la propria posizione fiscale**, sia con riferimento alle disposizioni sul monitoraggio fiscale (che obbligano il contribuente ad indicare tali attivi esteri nella propria dichiarazione dei redditi) sia con riferimento ai redditi collegati alle suddette attività.

Termini per l'adesione

Dalla data di entrata in vigore del Decreto (24 ottobre 2016) sino al **31 luglio 2017** è possibile avvalersi della procedura di collaborazione volontaria Bis;

L'integrazione dell'istanza, i documenti e la relazione accompagnatoria possono essere presentati entro il **30 settembre 2017**.

Differenze con la prima VD

Le violazioni sanabili sono quelle commesse **fino al 30 settembre 2016**;

I termini di decadenza dell'azione di accertamento, che scadono a decorrere dal 1° gennaio 2015, sono fissati al **31 dicembre 2018** per le sole attività oggetto di collaborazione volontaria.

Limitazioni

Non possono aderire alla VD Bis internazionale:

- i soggetti che abbiano già aderito alla precedente VD internazionale nel 2015;
- i soggetti che, prima della presentazione dell'istanza, abbiano avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi all'ambito oggettivo di applicazione della procedura.

3) – L'ABOLIZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE E I NUOVI ISA

~~Studi di settore~~

Saranno introdotti gli indicatori di fedeltà fiscale per i contribuenti attualmente soggetti a studi di settore/parametri.

A partire dal 2018 gli studi di settore dovrebbero (l'abolizione è subordinata all'approvazione dell'apposito decreto ministeriale) essere sostituiti da una nuova metodologia statistico-economica, la quale stabilirà il grado di affidabilità (compliance) di imprese e professionisti su una scala da 1 a 10.

Si passerà da un sistema con finalità di natura repressiva a quello diametralmente opposto di tipo premierale associato agli **indici ISA**, con i quali il contribuente virtuoso potrà accedere ad agevolazioni nei controlli come:

Sistema premierale

L'accesso a un percorso accelerato per i rimborsi fiscali

L'esclusione o la riduzione dei termini per gli accertamenti

4) – SPESOMETRO TRIMESTRALE

Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute

Natura adempimento

- Trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute (queste ultime se registrate), nonché delle note di variazione e bollette doganali.

Soggetti obbligati

Titolari di partita iva ad eccezione di

- soggetti che si avvalgono del regime speciale per i prodotti agricoli, se situati in zone montane;
- amministrazioni pubbliche;
- soggetti in regime forfettario (art. 1, commi 54-89, L. 190/2014);
- regime fiscale di vantaggio dell'impresitoria giovanile e dei lavoratori in mobilità (cd. Minimi) art. 27, commi 1 e 2, DL 98/2011

Sanzioni

- Euro 2 per ogni fattura errata fino ad un massimo di euro 1.000

Tempistica

- a regime entro la fine del secondo mese successivo al trimestre di riferimento (per il secondo trimestre il termine è posticipato al 16 settembre);
- per il solo anno 2017: primo semestre entro il 16 settembre; secondo semestre entro il 28 febbraio 2018

Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche

Natura adempimento

- Trasmissione dei dati delle liquidazioni periodiche

Soggetti obbligati

- Titolari di partita iva ad eccezione di quelli non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell'anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero

Sanzioni

- Da 500 euro a 2.000 (omessa, infedele, incompleta)

Tempistica

- A regime entro la fine del secondo mese successivo al trimestre di riferimento (per il secondo trimestre il termine è posticipato al 16 settembre)



LEGGE DI BILANCIO 2017

EPICA

● Esperienze Professionali Integrate
● Commercialisti e Avvocati

5) - SUPER E IPER AMMORTAMENTI: LE NOVITÀ 2017

Super-ammortamenti

- Prorogata la possibilità per imprese e lavoratori autonomi di **incrementare del 40%** il costo fiscalmente riconosciuto ai fini di ammortamenti e leasing per investimenti in beni strumentali nuovi effettuati entro il 31.12.2017. Esclusi dall'agevolazione i veicoli a deducibilità limitata e quelli dati in uso promiscuo ai dipendenti (art. 164 co. I, lettere b e b-bis).

Ammortamenti fiscali al 140%

Iper-ammortamenti (beni materiali)

- Possibilità di **incrementare del 150%** il costo fiscale di acquisizione per investimenti in beni nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale effettuati entro il 31.12.2017.

Ammortamenti fiscali al 250%

Iper-ammortamenti (beni immateriali)

- Possibilità di **incrementare del 40%** il costo fiscale di acquisizione per investimenti in beni immateriali strumentali finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale effettuati entro il 31.12.2017.

Ammortamenti fiscali al 140%

6) - CREDITO D'IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO: NOVITÀ 2017

Proroga del beneficio

- L'agevolazione è stata **prorogata di un anno, fino al 31 dicembre 2020**.

Incremento dell'agevolazione

- **Il credito d'imposta passa dal 25% al 50%** per: le quote di ammortamento degli strumenti acquisiti per scopi di ricerca e sviluppo e per le competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne.

Personale impiegato in R&S

- Dal 2017 **sono agevolabili tutte le spese per personale** impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, indipendentemente dal titolo di studio acquisito.

Nuovi soggetti ammessi

- Con la Legge di Bilancio 2017 sono stati ammessi tra i beneficiari del credito d'imposta ricerca e sviluppo anche le attività di ricerca e **sviluppo svolte da soggetti non residenti o stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti** che eseguono le attività di ricerca e sviluppo

7) - RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA

Rivalutazione dei beni d'impresa

- Riaperta la **possibilità di rivalutare i beni ammortizzabili, le partecipazioni ed i terreni iscritti** nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2015 (sono esclusi gli immobili merce) e che risultano anche nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2016 quale data di riferimento per eseguire la rivalutazione.

Imposta sostitutiva al 16% o 12%

- Sull'importo rivalutato deve essere versata un'imposta sostitutiva pari al **16% per i beni ammortizzabili e del 12% per i beni non ammortizzabili**.

Affrancamento riserva di rivalutazione

- Il saldo attivo di rivalutazione può essere affrancato con il pagamento di **un'imposta sostitutiva del 10%**.


Efficacia della rivalutazione

- Riconoscimento fiscale dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale è stata eseguita la rivalutazione (gli effetti fiscali sono dunque differiti al 2019), ad esclusione degli immobili per i quali gli effetti fiscali si considerano riconosciuti a partire dal 2018.


8) – RIVALUTAZIONE QUOTE E TERRENI

La Legge di Bilancio 2017 riapre (ancora una volta) i termini per la rideterminazione ("affrancamento") del valore di acquisto delle partecipazioni societarie e dei terreni.

L'aggiornamento al **1 gennaio 2017** del valore delle partecipazioni in società e dei terreni detenuti dai privati (operazione che può esser molto conveniente in previsione di una futura vendita) sarà possibile attraverso:



la predisposizione entro il **30 giugno 2017** di una perizia asseverata da parte di un professionista abilitato che determini il valore dei predetti beni alla data del 1 gennaio 2017



il versamento di una imposta sostitutiva dell'8 per cento sul valore periziato, imposta da versarsi (in unica soluzione o in tre rate annuali di pari importo) sempre entro il **30 giugno 2017**.

9) – ESTROMISSIONE AGEVOLATA IMMOBILE STRUMENTALE

L'imprenditore individuale, che alla data del **31 ottobre 2016** possiede **immobili strumentali per natura o per destinazione** (ai sensi dell'art. 43, comma 2, TUIR), può optare per **l'esclusione degli stessi dal regime d'impresa** (trasferendoli contestualmente alla sfera privata).



IMPRESA → IMPRENDITORE

L'agevolazione

Il passaggio alla sfera privata, che normalmente genera una **plusvalenza tassabile** con l'aliquota Irpef ordinaria (aliquota marginale dell'imprenditore), si perfeziona con il pagamento di **un'imposta sostitutiva dell'8%** sulla differenza tra il valore normale degli immobili estromessi e il loro costo fiscalmente riconosciuto.

Base imponibile ai fini delle imposte dirette

Differenza tra:

- Valore catastale;
- Costo fiscalmente riconosciuto.

Imposte indirette (IVA)

- Avendo ad oggetto beni immobili strumentali, l'estromissione **gode del regime di esenzione di cui all'art. 10 comma 1 n. 8-ter del DPR 633/72.**
- Qualora l'operazione avvenga nel corso del periodo di tutela fiscale, pari a dieci anni per i beni immobili, e comporti un cambio di destinazione (il bene non è più impiegato per operazioni imponibili, **si rende necessaria la rettifica della detrazione.**

I 0) - ASSEGNAZIONI, CESSIONI E TRASFORMAZIONI AGEVOLATE

La Legge di Bilancio 2017 riapre i termini per le interessanti operazioni di **assegnazione, cessione e trasformazione agevolata**.

La normativa si rivolge alle società ed in estrema sintesi prevede – a determinate condizioni - la possibilità di assegnare o cedere ai soci in via agevolata i beni immobili non strumentali per l'esercizio dell'attività, ovvero di trasformare in società semplice le società che hanno come oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni.

Chi Può avvalersi dell'agevolazione

Rientrano nell'agevolazione **tutte le società** che svolgono attività commerciali e quindi:

- **società di persone** (S.n.c.; S.a.s.);
- **società di capitali** (S.r.l.; S.p.a.; S.a.p.a.)

Quali beni possono essere agevolati

Possono essere agevolati, purché **non utilizzati direttamente** nello svolgimento dell'attività di impresa:

- tutti i **beni immobili**;
- tutti i **beni mobili registrati**.

Condizione necessaria per poter beneficiare dell'agevolazione

Possono essere assegnatari/cessionari dei beni solamente i soggetti (sia persone fisiche che società) che risultavano essere soci già al **30 settembre 2015**.
La trasformazione è invece consentita solamente nel caso in cui la compagine sociale risulti invariata **30 settembre 2015**.

Entro quando è possibile accedervi

L'assegnazione, la cessione o la trasformazione agevolata devono avvenire entro e non oltre il **30 settembre 2017**.

L'agevolazione: effetti fiscali in capo alla società

Rispetto al regime ordinario vi è la possibilità di determinare la **plusvalenza** da assegnazione o cessione dei beni ovvero da trasformazione in società semplice come differenza tra:

- il minore tra il **valore catastale** del bene ed il suo **valore di mercato**;
- costo fiscalmente riconosciuto dei **beni**.

Primo vantaggio:

Minore plusvalenza

Su tale base imponibile (se positiva) si applica una **imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi ed IRAP dell' **8%** aumentata al **10,5%** nel caso di società di comodo (13% se vengono annullate riserve in sospensione d'imposta).

L'imposta sostitutiva dovrà poi essere versata in due tranches:

- il 60% entro il 30 novembre 2017;
- il restante 40% entro il 16 giugno 2018.

Secondo vantaggio:

Minori imposte sui redditi

L'agevolazione: effetti fiscali in capo ai soci

Assegnazione

- **Socio società di capitali:** il costo fiscalmente riconosciuto del bene assegnato «diventa» il dividendo distribuito al socio (pertanto se il costo fiscalmente riconosciuto del bene è zero il socio non verrà tassato!). Qui, in deroga ai principi generali, è possibile scegliere quali riserve annullare (conviene quelle di capitali).
- **Socio società di persone:** nessuna tassazione in capo al socio (tassazione per trasparenza, salvo tassazione del «sottozero»)

Trasformazione

- Se la **società** trasformante è **di capitali**, **tutte** le riserve di utili dovranno necessariamente essere tassate in capo ai soci nel periodo d'imposta successivo a quello della trasformazione. Dall'imponibile **non** si sconta la plusvalenza su cui la società ha versato l'imposta sostitutiva come nel caso dell'assegnazione poiché il presupposto della tassazione non deriva da beni assegnati, bensì dall'attribuzione di riserve di utili preesistenti l'operazione di trasformazione.

Cessione

- **Nessuna tassazione è dovuta in capo al socio** (il socio acquista il bene).
- Possibilità di dedurre dal corrispettivo i finanziamenti soci.

L'agevolazione: imposte indirette

Imposta di registro

- Qualora l'operazione di assegnazione o cessione sia soggetta ad imposta di registro in misura proporzionale l'aliquota ivi prevista **è ridotta della metà** (1%, 4,5% e 7,5% invece del 2%, 9% e 15%, ancorché nella misura minima prevista di mille euro).
- La base imponibile su cui calcolare l'imposta di registro in misura proporzionale potrà essere scelta, così come previsto ai fini delle imposte dirette, tra il minore tra il **valore catastale** del bene ed il suo valore di mercato

Imposte ipotecarie e catastali

- le imposte ipotecarie e catastali qualora ordinariamente previste in misura proporzionale verranno applicate nella **misura fissa** di 200 euro ciascuna.

IVA

- Qualora l'operazione sia soggetta ad IVA la base imponibile su cui verrà applicata l'imposta sarà pari al costo originario di acquisto aumentato di eventuali spese incrementative e diminuito del deprezzamento che il bene ha subito nel tempo.
- In caso di operazione esente dovrà inoltre essere valutato l'impatto della eventuale rettifica della detrazione IVA e ricalcolo del pro-rata sugli acquisti.

II) - LE AGEVOLAZIONI PER GLI IMMOBILI

Sai che se acquisti una casa puoi:



Detrarre il 50%
dell'IVA pagata
sull'acquisto

Detrarre parte
del prezzo se è un
immobile
ristrutturato

Beneficiare di
imposte ridotte
se è la tua prima
casa

Dedurre il 20%
del prezzo se
lochi l'immobile

Detrarre parte degli
interessi passivi sul
mutuo se è la tua
abitazione prima
casa

Detrarre parte
del costo del box
pertinenziale

Acquistare con
un leasing

Utilizzare il rent
to buy

Sai che se ristrutturi una casa puoi:



Detrarre il 65% dei costi sostenuti per il risparmio energetico

Detrarre il 50% di tutti i costi sostenuti per il recupero edilizio

Detrarre il 50% dei costi sostenuti per arredare l'immobile

Detrarre parte degli interessi passivi sul mutuo se è la tua abitazione prima casa


Inoltre sono sempre agevolati:

interventi per la sicurezza contro atti illeciti di terzi

la realizzazione di impianti fotovoltaici

la realizzazione di interventi antisismici

Sai che se recuperi un immobile non abitativo puoi:



Detrarre il 65% dei
costi sostenuti per
il risparmio
energetico

Detrarre parte dei
costi sostenuti per
la rimozione
dell'amianto

12) - NOVITA' SUGLI AFFITTI CONCORDATI

Associazioni

Le associazioni e i sindacati a richiesta delle parti attesteranno la rispondenza del contratto di locazione concordato ai contenuti della convenzione

Individuazione dei Comuni

I Comuni in cui è possibile fare accordi territoriali (quelli che fissano le fasce dei canoni) e, quindi, firmare contratti per canoni concordati non vengono più limitati ai soli Comuni con “alta tensione abitativa”.

Sarà pertanto possibile siglare contratti a canone concordato dovunque.

Esigenze «transitorie»

I contratti per esigenze transitori i cui canoni sono gli stessi dei contratti concordati con durata 3 anni + 2 (aumentati sino al 20 per cento) che potranno essere definiti solo nei Comuni con oltre 10 mila abitanti.

Contratti per studenti

I contratti per studenti (anch'essi con canoni uguali a quelli concordati e senza maggiorazione) possono essere stipulati anche per chi frequenta master, dottorati, specializzazioni o perfezionamenti (restano invece esclusi i contratti stipulati con gli studenti dei programmi Erasmus).

I3) – IRI: IMPOSTA SUL REDDITO D'IMPRESA

I commi 547 e 548 dell'art.1 della Legge 11.12.2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017) introducono nel nostro ordinamento fiscale l'**Imposta sul Reddito d'Impresa**, attraverso l'introduzione del nuovo art. 55-bis del DPR 917/1986.

Soggetti passivi d'imposta

- **Imprenditori individuali;**
- **Società di persone** (S.n.c.; S.a.s.).

In regime di **contabilità ordinaria**.

Durata

L'opzione ha durata pari a **5 periodi d'imposta** ed è rinnovabile (deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi).

Base imponibile

Dal reddito d'impresa sono ammesse in deduzione le **somme prelevate**, a carico dell'utile di esercizio e delle riserve di utili, nei limiti del reddito del periodo d'imposta e dei periodi d'imposta precedenti assoggettati a tassazione separata al netto delle **perdite residue** computabili in diminuzione dei redditi dei periodi d'imposta successivi, a favore dell'imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci.

Aliquota d'imposta

La base imponibile è assoggettata a tassazione separata con l'aliquota del **24%**.

L'IRI: aspetti significativi

Le perdite

- Le Perdite maturate in regime IRI sono **dedotte** dai redditi realizzati.
- In caso di uscita dal regime IRI le perdite residue sono trattate secondo la regola generale (nel caso di S.n.c. e S.a.s. tali perdite sono imputate a ciascun socio proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili).

I prelievi nel regime IRI

- Le somme prelevate vengono assoggettate all'**IRPEF**.

La tassazione dei soci

- L'IRI **deroga** al principio generale della imputazione e tassazione del Reddito in capo ai soci indipendentemente dalla sua effettiva percezione.
- I prelievi di **riserve di utili** formatesi prima dell'ingresso nel regime IRI non sono soggette al regime IRI.

L'IRI: caso pratico

Valutazione di convenienza tra il Regime Ordinario (Irpef) e il Regime Opzionale (Iri)

IPOTESI	
Reddito	100.000,00
Prelievi	70.000,00
Oneri deducibili	-
Detrazioni	-



Quale Regime conviene applicare?

L'IRI: caso pratico

REGIME ORDINARIO

Base imponibile = Reddito complessivo
– Oneri deducibili = **100.000**

Tabella scaglioni reddito annuali		
Val Iniziale	Val Finale	Aliquota
0,00	15.000,00	23%
15.000,00	28.000,00	27%
28.000,00	55.000,00	38%
55.000,00	75.000,00	41%
75.000,00		43%

**Imposta totale
(IRPEF) 36.170**

REGIME OPZIONALE IRI

Base imponibile IRI =
Reddito complessivo
– Prelievi = **30.000**

Base imponibile IRPEF =
Prelievi = **70.000**

Aliquota 24%

**IRI
7.200**

Tabella scaglioni reddito annuali		
Val Iniziale	Val Finale	Aliquota
0,00	15.000,00	23%
15.000,00	28.000,00	27%
28.000,00	55.000,00	38%
55.000,00	75.000,00	41%
75.000,00		43%

**IRPEF
23.370**

**Imposta totale
(IRI+IRPEF)
30.570**

Convenienza

I4) - IMPRESE MINORI IN CONTABILITA' SEMPLIFICATA: IL NUOVO REGIME DI CASSA

La legge di Bilancio 2017 ha modificato il regime di tassazione delle imprese in contabilità semplificata, apportando numerose modifiche all'art. 66 TUIR. Per questi soggetti, a decorrere dal **1° gennaio 2017**, la determinazione del reddito imponibile, non avverrà più secondo il principio di “competenza” ma secondo il **principio “di cassa”**.

Contabilità semplificata: soggetti e limiti

Soggetti:

- **Imprese individuali;**
- **Società di persone** (S.n.c.; S.a.s.);
- **Enti non commerciali** con attività principale non prevalente.

Limiti:

- **Ricavi** non superiori a Euro 400.000 (o Euro 700.000 se l'attività svolta è di produzione o cessione di beni).

Vantaggi e svantaggi del regime di cassa

Vantaggi:

- Registrazione contabile **senza** rilevazione delle relative **contrapartite patrimoniali;**
- **Esonero** dagli obblighi civilistici della tenuta del **libro giornale** e **libro inventari.**

Svantaggi:

- Adozione dei registri cronologici di incassi e pagamenti (**notevole aumento degli adempimenti contabili**).

Peculiarità: regime misto cassa- competenza

- **Criterio di cassa:** ricavi percepiti e spese sostenute;
- **Criterio della competenza:** altri componenti positivi e negativi (plus-minusvalenze, sopravvenienze attive e passive, ammortamenti e accantonamenti (TFR).
- Trattamento **rimanenze finali:** non rilevano ai fini della determinazione del reddito imponibile (**le r.f. del 2016 verranno interamente sottratte al reddito 2017!!!**).

15) - REGIME FORFETARIO: NOVITÀ 2017

Requisiti in breve

- L'accesso al regime forfetario, nonché il suo mantenimento negli anni successivi, è possibile per i soggetti che, con riferimento all'anno precedente, soddisfano i seguenti **requisiti**:
 - ✓ **limite dei ricavi e compensi percepiti** (ragguagliati ad anno in caso di inizio attività): valori non superiori a specifici limiti diversi a seconda dell'attività esercitata (da Euro 25.000 ad Euro 50.000);
 - ✓ **spese per lavoro dipendente e assimilati** non superiori ad Euro 5.000 lordi;
 - ✓ **beni strumentali** costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, non superiore ad Euro 20.000.

Adempimenti

- Non si addebita in fattura l'Iva a titolo di rivalsa, non è possibile esercitare il diritto alla detrazione dell'Iva sulle fatture di acquisto;
- devono essere conservate e numerate le fatture emesse e quelle di acquisto;
- esonero dall'obbligo di liquidazione periodica dell'Iva, di presentazione della dichiarazione Iva e da tutti gli obblighi contabili previsti dalla disciplina Iva.

Novità Legge Finanziaria 2017

- La Legge n. 225/2016, di conversione al D.L. 193/2016, "Decreto collegato alla Finanziaria 2017" ha **introdotto una nuova limitazione** per l'applicazione del regime forfetario per i contribuenti che svolgono operazioni con l'estero: viene previsto infatti che **le cessioni all'esportazione** ex artt. 8, 8-bis, 9, 71 e 72, D.P.R. n. 633/72, siano ammesse con limiti **stabiliti dal MEF**.
- Clausola di esclusione (invariata rispetto alla Legge di Stabilità 2016): per coloro che hanno percepito nell'anno precedente redditi da lavoro dipendente e redditi assimilati eccedenti i 30.000 Euro.

I 6) – GRUPPO IVA

Chi può aderire

- Soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato

Soggetti esclusi

- Sedi e stabili organizzazioni situate all'estero;
- Soggetti la cui azienda sia sottoposta a sequestro giudiziario ex art 670 cpc;
- Soggetti sottoposti a una procedura concorsuale (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria);
- Soggetti in liquidazione ordinaria.

Requisiti

Requisiti da soddisfare contemporaneamente:

- vincolo finanziario
 - vincolo economico
 - vincolo organizzativo
- dal 1° luglio dell'anno solare precedente.

GRUPPO IVA

Effetti adesione

- Nasce un nuovo soggetto passivo IVA (ha una propria partita iva)

Opzione

E' vincolante per un triennio, purché permangano i requisiti.

Decorrenza:

- dal 1° gennaio dell'anno successivo se esercitata entro il 30 settembre;
- dal 1° gennaio del secondo anno successivo se esercitata dal 1° ottobre.

Cessazione

- Perdita vincolo finanziario (effetto immediato);
- Perdita vincolo economico/organizzativo (anno successivo);
- Sequestro giudiziario azienda (data efficacia provvedimento sequestro);
- Fallimento (data sentenza dichiarativa);
- Concordato preventivo (data decreto ammissione);
- Liquidazione coatta amministrativa (data provvedimento che ordina la liquidazione);
- Amministrazione controllata (data decreto che dispone la procedura);
- Liquidazione ordinaria (data delibera)

17) - NOVITÀ IN MATERIA DI DEDUCIBILITA' DEI CANONI DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE



La Legge di **Bilancio 2017** (art. 1 comma 37) ha modificato i limiti di deducibilità previsti all'art. 164 comma 1 lett. b) del TUIR, dei veicoli a favore degli agenti di commercio in caso di noleggio a lungo termine.



Il limite di rilevanza fiscale del noleggio a lungo termine a favore degli agenti di commercio passa quindi da € 3.615,20 a € **5.164,57**.

COSTI AUTO AZIENDALI – REGOLE GENERALI

Imprese e professionisti

- Deducibilità del 20% per le spese sostenute;
- Costo max di acquisto del veicolo pari ad euro 18.075,99;
- Coto max per noleggio annuo pari ad euro 3.615,20;
- Deducibilità del 70% dei costi sostenuti per auto concesse a dipendenti;
- Detraibilità IVA del 40%.

Agenti e rappresentanti di commercio

- Deducibilità del 80% per le spese sostenute;
- Costo max di acquisto del veicolo pari ad euro 25.822,24;
- Coto max per noleggio annuo pari ad euro **5.164,57 (novità!)**;
- Detraibilità IVA del 100%.

Imprese specifiche (es. taxi, autotrasporti ecc..)

- Deducibilità del 100% per le spese sostenute;
- Detraibilità IVA del 100%.

I 8) - DETASSAZIONE PREMI DI RISULTATO AI DIPENDENTI

Introdotta dalla Legge di Stabilità 2016, e in seguito «potenziata» dalla Legge di Bilancio 2017, la detassazione dei premi di risultato si sostanzia in:

**Imposta
sostitutiva del 10%**
per le somme
erogate ai lavoratori
dipendenti



Importi agevolabili

L'importo massimo delle somme che possono essere assoggettate ad imposta sostitutiva ammonta:

- in generale, a **3.000,00 euro lordi**;
- può **essere innalzato a 4.000,00 euro** per le aziende che coinvolgano pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro.

DETAZZAZIONE PREMI DI RISULTATO AI DIPENDENTI

Ambito soggettivo di applicazione

Per poter fruire dell'agevolazione è richiesta la sussistenza dei seguenti requisiti:

- essere titolari di redditi di lavoro dipendente (non rientrano i soggetti che percepiscono i cd. redditi assimilati);
- aver conseguito nell'anno precedente a quello di percezione delle somme agevolate, un reddito di lavoro dipendente non superiore a **80.000 euro**.

Ambito oggettivo di applicazione

- La detassazione è applicabile in caso di incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza, innovazione
- a detassazione dei premi opera solamente nel caso in cui gli erogazioni siano effettuate **in forza di accordi di secondo livello aziendali o territoriali** (sono esclusi quindi gli accordi individuali, individuali plurimi, nazionali) e siano previste per la totalità dei lavoratori o per categorie di essi;
- gli accordi devono prevedere criteri di misurazione di tali incrementi, il cui raggiungimento sia **verificabile in modo obiettivo** attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuate;

DETAZZAZIONE PREMI DI RISULTATO AI DIPENDENTI



E' possibile prevedere nell'accordo di secondo livello la sostituibilità delle somme corrispondenti ai premi di risultato

con:

Welfare Aziendale

ovvero prestazioni e servizi che rientrano nell'ambito:

- educativo- formativo: corsi professionali, di lingua, musica, borse di studio;
- culturale: ingressi a spettacoli, musei, mostre, viaggi culturali;
- ricreativo: abbonamenti a riviste, attività ludiche, centri estivi, ingressi palestre;
- assistenziale-sanitario: assistenza a non autosufficienti, check up medici, pratiche sanitarie, servizi socio educativi per l'infanzia;
- religioso: viaggi per eventi religiosi o visita luoghi di culto.

ATTENZIONE! In questo caso il valore del premio sociale non è soggetto ad alcuna trattenuta ne' fiscale ne' contributiva.

La Legge di Bilancio 2017, prevede inoltre che i premi di risultato possano essere sostituiti, **in esenzione fiscale totale**, anche con **contributi alle forme pensionistiche complementari o contributi all'assistenza sanitaria integrativa o attribuzione di azioni.**



WELFARE AZIENDALE

Intento:

Accrescere il valore del capitale umano



Effetti:

- Miglioramento della produttività combinato al sostegno del potere di acquisto dei salari e soddisfacimento delle necessità della vita personale e familiare del lavoratore;
- Miglioramento delle relazioni sindacali;
- Benessere all'interno dell'ambiente di lavoro: fidelizzazione dei lavoratori, limitazione dell'assenteismo, miglioramento dell'efficienza e produttività
- Bilanciamento vita-lavoro
- People care

Il regime di Welfare può essere applicato sia a fronte di accordi sindacali, sia previo regolamento aziendale che abbia parametri ben misurabili di premialità.

L'obbligazione del datore di lavoro è rivolta fin da principio all'erogazione di beni e servizi e non può essere convertita successivamente in denaro per poter mantenere l'esenzione fiscale e contributiva.

Gli aventi diritto sono tutti i dipendenti o le categorie di essi che vengano indicate nell'accordo/regolamento e/o i familiari degli stessi.



Deducibilità per l'azienda:

- Piena in caso il piano welfare sia in conformità a disposizioni di contratto, accordo o regolamento
- Limitata nel caso il welfare sia offerto volontariamente dal datore di lavoro. In questo caso la deducibilità è del 5 per mille dell'ammontare del costo per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi aziendale

GRAZIE PER L'ATTENZIONE!

Studio EPICA

TREVISO - MESTRE - MONTEBELLUNA - VICENZA

sito web: www.studioepica.it

blog informativo: www.epicanews.it

EPICA

● Esperienze Professionali Integrate
● Commercialisti e Avvocati